

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DEL PACE, CIPOLLA, ARTIOLI, GADALETA, MARI, ZAVATTINI, CORBA, ZICCARDI, MARTINO, MARANGONI e CANETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1974

Agevolazioni per i prodotti petroliferi ad uso agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — È risaputo da tutti che le condizioni dei produttori agricoli sono estremamente gravi.

Uno degli elementi che aggrava la drammatica situazione è certamente quello dell'eccessivo costo della meccanizzazione agricola, in modo particolare l'aumentato costo dei carburanti, che incide con un gravame che supera sicuramente i sessanta miliardi annui.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione tende ad alleviare questo aggravio, agendo in due direzioni:

1) eliminando dalle fatturazioni ogni gravame dell'IVA.

Con questa iniziativa si corregge un errore materiale avvenuto nella legge istitutiva, tenendo particolarmente conto che i carburanti ad uso agricolo sono stati sempre esenti da ogni aliquota di tassazione.

2) intervento con un contributo straordinario di lire 2.000 al quintale in modo di azzerare completamente ogni residua imposta che grava sui carburanti ad uso agricolo.

Questo disegno di legge deve rappresentare un impegno politico del Parlamento verso i produttori agricoli, dimostrando la necessità di interventi capaci di ridare fiducia e di portare un modesto sollievo alla grave situazione.

Per i motivi sopra esposti noi confidiamo che il Senato voglia rapidamente approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente punto:

« 22) i carburanti agevolati per uso agricolo ».

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1974, n. 2, è abrogato.

Art. 2.

Sui carburanti per uso agricolo di cui alla lettera B), punto 3), lettera C) e lettera E), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e limitatamente ai quantitativi assegnati ogni anno, in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è concesso un contributo straordinario per l'anno 1974 nella misura di lire 2.000 al quintale.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 2 sarà effettuata con le modalità e i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 18 miliardi per l'esercizio 1974, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.